

ALLEGATO A

Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari.

§1. Termine di riferimento per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi.

- 1.1. I requisiti per l'accesso ai contributi previsti dall'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) devono essere posseduti dalle unioni di comuni alla data del 15 settembre. Nell'anno 2014 la data è fissata al 22 settembre.
- 1.2. L'avvio del procedimento di concessione dei contributi è fissato alla data del punto precedente.

§2. Documentazione per la concessione dei contributi.

- 2.1. I contributi alle unioni di comuni di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 sono concessi sulla base della seguente documentazione risultante agli atti della struttura regionale competente alla data del punto 1.1:
 - a) atto costitutivo sottoscritto;
 - b) ultimo statuto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). Se lo statuto non risulta ancora pubblicato sul B.U.R.T. l'unione di comuni dovrà trasmetterne il testo corredato della dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che lo statuto trasmesso è in vigore, secondo il modello allegato E alla presente deliberazione;
 - c) eventuali provvedimenti attuativi richiamati dagli statuti che prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni indicate negli statuti medesimi;
 - d) dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che l'unione di comuni non è in fase di scioglimento, secondo il modello allegato F alla presente deliberazione.
- 2.2. La documentazione (atto costitutivo, statuto, dichiarazione di vigenza, provvedimenti attuativi) già trasmessa alla struttura regionale competente non dovrà essere nuovamente inviata.
- 2.3. Per la concessione dei contributi l'ufficio regionale competente tiene conto altresì degli esiti delle verifiche di effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali svolte ai sensi dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 e della deliberazione della Giunta regionale n. 811/2013.
- 2.4. Ai fini della concessione alle unioni di comuni del contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011, relativo ai servizi di prossimità, le unioni di comuni già beneficiarie del contributo medesimo sono tenute a trasmettere la relazione prevista dall'articolo 92, comma 7, entro il termine del punto 1.1.
- 2.5. La concessione alle unioni di comuni del contributo dell'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, connesso agli indicatori di efficienza delle unioni, avrà luogo sulla base della seguente documentazione:
 - a) tabella inerente la spesa per il personale, secondo il modello di cui all'allegato B alla presente deliberazione, trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011 entro il termine del punto 1.1. I dati afferenti alla spesa di personale

- saranno acquisiti esclusivamente dalla tabella trasmessa; l'ufficio non procederà ad alcuna comparazione con altra documentazione agli atti;
- b) estratto dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato, relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, di cui all'allegato C alla presente deliberazione. Tali dati sono acquisiti direttamente dal certificato del rendiconto al bilancio trasmesso dalle unioni di comuni alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 68/2011. Se il termine per la trasmissione del certificato non è ancora scaduto, le unioni di comuni che non hanno ancora trasmesso detto certificato sono tenute a trasmettere entro il termine del punto 1.1 la tabella di cui all'allegato C alla presente deliberazione, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario dell'unione;
 - c) per le unioni che intendono accedere al calcolo degli indicatori di efficienza di cui alle lettere b) e e) del successivo punto 11.1, certificazioni sottoscritte dai responsabili del servizio finanziario di ciascun comune facente parte dell'unione nell'anno precedente a quello di concessione del contributo riportanti i dati del rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario del medesimo anno e l'elenco dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, secondo il modello allegato D alla presente deliberazione.

§3. Inammissibilità ai contributi.

- 3.1. Ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, non è ammessa a contributo l'unione che non ha i requisiti di cui ai commi 1 o 2 dell'articolo medesimo.
- 3.2. All'unione di comuni non possono essere concessi i contributi dei commi 8 e 9 dell'articolo 90 se non ha beneficiato nello stesso anno dei contributi dei commi 6 e 7 del medesimo articolo.
- 3.3. Non possono essere concessi contributi all'unione di comuni che, ai sensi dell'articolo 90, comma 4, della l.r. 68/2011, si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) l'unione è in fase di scioglimento; si considera in fase di scioglimento l'unione per la quale, ai sensi dello statuto, sono stati adottati gli atti di avvio del procedimento. Si considera in fase di scioglimento anche l'unione di comuni la cui estinzione è prevista per legge. La mancata presentazione della dichiarazione di cui all'allegato F costituisce condizione di inammissibilità a contributo. Non possono in ogni caso essere concessi i contributi dell'articolo 90 alle unioni per le quali è stata comunicata da parte dei comuni l'intenzione di procedere allo scioglimento ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011. In ogni caso, la sussistenza della condizione di scioglimento, accertata durante il procedimento di concessione dei contributi, determina l'inammissibilità ai contributi medesimi;
 - b) al momento della concessione dei contributi è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 della l.r. 68/2011 nei confronti dell'unione di comuni;
 - c) l'unione di comuni non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio (approvazione bilancio di previsione per l'anno in corso, approvazione provvedimenti di riequilibrio, approvazione rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente) che scadono entro il termine del punto 1.1;
 - d) l'unione non è in regola con la trasmissione delle tabelle per l'accertamento di ente strutturalmente deficitario di cui all'articolo 44, comma 2, della l.r. 68/2011. A tal fine si prendono in considerazione sia la tabella che deve essere trasmessa nell'anno

in corso sia le tabelle degli anni precedenti necessarie per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; non è richiesta la tabella dell'anno in corso se il termine per la trasmissione scade dopo il termine del punto 1.1.

3.4. Il contributo di cui all'articolo 90, comma 8, non è concesso se ricorre uno dei seguenti casi:

- a) l'unione già beneficiaria del contributo del comma 8 non ha trasmesso la relazione prevista dall'articolo 92, comma 7, entro il termine di cui al punto 1.1;
- b) dalla relazione trasmessa emerge che l'unione di comuni non ha provveduto a impegnare almeno il 75% delle risorse concesse l'anno precedente. Il contributo è successivamente concedibile a condizione che sia data dimostrazione dell'avvenuto impegno delle risorse concesse nella percentuale stabilita dalla legge regionale.

§4. Procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, commi 6 e 7.

4.1. Alla data del punto 1.1 la struttura regionale competente provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle unioni di comuni ai contributi dei commi 6 e 7.

4.2. Se dagli atti risulta che l'unione di comuni non può accedere ai contributi, la struttura regionale competente comunica all'unione di comuni, entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, i motivi di inammissibilità, assegnando all'unione un termine non superiore a quindici giorni per trasmettere le proprie controdeduzioni o, limitatamente ai casi seguenti, documentazione integrativa:

- a) mancata trasmissione della dichiarazione sullo scioglimento dell'unione, di cui all'allegato F;
- b) mancata trasmissione della dichiarazione di vigenza dello statuto trasmesso e non ancora pubblicato sul B.U.R.T., di cui all'allegato E;
- c) mancata comunicazione dell'assolvimento degli adempimenti di bilancio che scadono entro il termine del punto 1.1;
- d) mancata trasmissione della tabella per l'accertamento di ente strutturalmente deficitario.

4.3. Decorso il termine assegnato all'unione, la struttura regionale competente non ammette a contributo le unioni di comuni che non hanno inviato documentazione, che l'hanno inviata oltre il termine assegnato o che hanno trasmesso documentazione insufficiente a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità alla data del punto 1.1.

4.4. Il provvedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 è adottato entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento. Se deve essere effettuata la comunicazione preventiva di inammissibilità, il provvedimento di concessione è adottato entro quindici giorni dal termine ultimo assegnato alle unioni di comuni a norma del precedente punto 4.2.

4.5. Con il provvedimento di concessione si provvede contestualmente all'impegno di spesa e alla liquidazione del contributo.

§5. Misura dei contributi dell'articolo 90, comma 7.

5.1. Le misure dei contributi di cui all'articolo 90, comma 7, della l.r. n. 68/2011 sono stabilite secondo quanto segue:

- a) 30% in proporzione al numero dei comuni partecipante all'unione;
- b) 10% in proporzione al numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;

- c) 20% in proporzione alla popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B alla l.r. 68/2011, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;
 - d) 10% in proporzione alla popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;
 - e) 20% in proporzione all'estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali;
 - f) 10% in proporzione all'estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.
- 5.2. Se dagli atti dell'ufficio risulta che il recesso di un comune dall'unione è efficace alla data di adozione del decreto di concessione dei contributi, detto comune non viene considerato nel calcolo del contributo del comma 7.

§6. Somma massima concedibile ai sensi dell'articolo 90, commi 6 e 7, e riduzione del contributo.

- 6.1. Ad ogni unione di comuni può essere concesso, per ogni anno di riferimento, un contributo a valere sulle risorse regionali concesse ai sensi dell'articolo 90, comma 6, non superiore a 300.000,00 euro.
- 6.2. Ad ogni unione di comuni può essere concesso, per ogni anno di riferimento, un contributo a valere sulle risorse regionali concesse ai sensi dell'articolo 90, comma 7, non superiore a 300.000,00 euro.
- 6.3. Per le unioni di comuni che si trovano al momento della concessione nella condizione di cui all'articolo 44 della l.r. 68/2011 l'importo del contributo dei commi 6 e 7, quest'ultimo calcolato con le modalità del paragrafo 5, è ridotto del 50%, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 5.

§7. Procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 8.

- 7.1. Scaduto il termine di cui al punto 1.1, la struttura regionale competente provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle unioni di comuni ai contributi di cui al comma 8.
- 7.2. Se la relazione dell'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011 trasmessa dall'unione di comuni già beneficiaria del contributo è incompleta o se l'unione non ha dato dimostrazione dalla relazione di aver impegnato almeno il 75% delle risorse concesse, la struttura regionale competente comunica all'unione di comuni, entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, i motivi di inammissibilità al contributo, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per trasmettere la documentazione integrativa comprovante la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
- 7.3. Decorso il termine assegnato all'unione, la struttura regionale competente non ammette a contributo le unioni di comuni che non hanno inviato documentazione, che l'hanno inviata oltre il termine assegnato o che hanno trasmesso documentazione insufficiente a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità alla data del punto 1.1.
- 7.4. Il provvedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011 è adottato entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento. Se deve essere effettuata la comunicazione preventiva di inammissibilità, il provvedimento di

concessione è adottato entro quindici giorni dal termine ultimo assegnato alle unioni di comuni a norma del precedente punto 7.2.

7.5. Con il provvedimento di concessione si provvede contestualmente all'impegno di spesa e alla liquidazione del contributo.

§8. Calcolo del contributo dell'articolo 90, comma 8.

8.1. Il contributo di cui all'articolo 90, comma 8, è ripartito in parti uguali tra le unioni beneficiarie; in ogni caso il contributo non può essere superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, della l.r. 68/2011.

8.2. Per le unioni di comuni che si trovano al momento della concessione nella condizione di cui all'articolo 44 della l.r. 68/2011 l'importo del contributo, calcolato con la modalità sopradescritta, è ridotto del 50%, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 5.

§9. Procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 9.

9.1. Scaduto il termine di cui al punto 1.1 la struttura regionale competente provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle unioni di comuni ai contributi del comma 9.

9.2. Se la documentazione trasmessa ai sensi del punto 2.5 (tabella allegato B, tabella allegato C, tabelle allegato D) è incompleta, la struttura regionale competente, entro venti giorni dalla data di avvio del procedimento, assegna all'unione di comuni un termine non superiore a quindici giorni entro i quali l'unione può integrare la documentazione trasmessa con i dati mancanti. Le integrazioni possono riguardare solo la documentazione trasmessa; in alcun caso è integrabile la mancata trasmissione di documenti previsti dal punto 2.5 oltre il termine del punto 1.1.

9.3. Decorso il termine assegnato la struttura regionale competente non può richiedere ulteriori elementi di valutazione né prendere in considerazione rettifiche di integrazioni pervenute.

9.4. Nel caso in cui, a seguito della procedura sopradescritta, la documentazione sia incompleta, non sono presi in considerazione gli indicatori per i quali i dati mancanti risultano necessari ai fini della valutazione. La mancata considerazione di singoli indicatori può comportare il mancato raggiungimento del requisito minimo di cui al paragrafo 12.

9.5. Il provvedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 9, della l. r. 68/2011 è adottato entro sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento.

9.6. Con il provvedimento di concessione si provvede contestualmente all'impegno di spesa e alla liquidazione del contributo.

§10. Procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 15.

10.1. Le risorse statali di cui all'articolo 90, comma 15, sono concesse alle unioni di comuni entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione dei contributi previsti dal comma 9 ovvero entro trenta giorni dalla data di effettiva disponibilità delle risorse medesime se successiva alla data di adozione di tale decreto.

10.2. Le risorse da ripartire tra le unioni di comuni corrispondono all'assegnazione effettuata a favore della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 dell'intesa sancita in Conferenza Unificata in data 1° marzo 2006 per il riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale.

10.3. I requisiti per l'ammissibilità ai contributi del presente paragrafo risultano quelli già accertati alla data del punto 1.1.

10.4. Con il provvedimento di concessione si provvede contestualmente all'impegno di spesa e alla liquidazione del contributo.

§11. Individuazione degli indicatori di efficienza delle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90, comma 9.

11.1. Gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni in base ai quali sono concessi i contributi di cui al comma 9 dell'articolo 90 sono i seguenti:

a) Spesa di personale rispetto alle spese correnti dell'unione di comuni.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è di premiare la minore incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale degli impegni per spesa di personale diviso totale degli impegni per spese correnti*.
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.
- 5) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
- 6) Il dato attinente alla spesa di personale sarà desunto dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, di cui all'allegato B alla presente deliberazione.

b) Incidenza personale trasferito dai comuni all'unione di comuni.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la maggiore incidenza del personale trasferito dai comuni all'unione, in servizio presso l'unione medesima.
- 2) Per il presente indicatore è preso in considerazione il numero di addetti a tempo indeterminato che sono stati trasferiti all'unione di comuni, sia per mobilità volontaria che non, nell'anno precedente a quello di concessione del contributo.
- 3) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale dei dipendenti a tempo indeterminato trasferiti nell'anno precedente a quello di concessione del contributo dai comuni facenti parte dell'unione all'unione medesima e in servizio al 31 dicembre diviso totale dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i comuni facenti parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo*.
- 4) Si considera efficiente l'indicatore con valore almeno pari a 0,03. Sono attribuiti i seguenti punteggi:
 1. 0,03: un (1) punto;
 2. da 0,04 a 0,10: due (2) punti;
 3. da 0,11 a 0,20: tre (3) punti;
 4. da 0,21 a 0,30: quattro (4) punti;
 5. oltre 0,30: cinque (5) punti.

- 5) All'unione di comuni viene attribuita la somma dei punteggi corrispondenti alla valutazione di due anni consecutivi, anche qualora in uno dei due anni la medesima non raggiunga l'efficienza per il presente indicatore.
 - 6) Per l'anno 2014, primo anno di applicazione del presente indicatore, l'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale dei dipendenti a tempo indeterminato trasferiti negli anni 2012 e 2013 dai comuni facenti parte dell'unione all'unione medesima e in servizio al 31 dicembre 2013 diviso totale dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i comuni facenti parte dell'unione alla medesima data.*
 - 7) Nel procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2015 all'unione di comuni viene attribuita la somma del punteggio corrispondente alla valutazione relativa ai trasferimenti effettuati nel 2014 al punteggio corrispondente alla valutazione per i trasferimenti del 2013.
 - 8) Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.
 - 9) Il dato attinente al personale trasferito presso l'unione di comuni sarà desunto dalla tabella allegata B alla presente deliberazione.
 - 10) Il dato relativo al numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i comuni facenti parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo sarà desunto dagli allegati D relativi ai comuni facenti parte dell'unione di comuni nell'anno precedente a quello di concessione del contributo.
- c) Rapporto tra la spesa per il personale con qualifica dirigenziale e la spesa complessiva del personale dell'unione di comuni.
- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la minore incidenza della spesa per qualifiche dirigenziali sul complesso della spesa di personale.
 - 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale impegni per spesa di personale con qualifica dirigenziale (compresi gli incarichi dirigenziali attribuiti ai sensi degli articoli 108 e 110 del TUEL) diviso totale impegni per spesa di personale.*
 - 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
 - 4) Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.
 - 5) I dati attinenti alla spesa di personale saranno desunti dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, di cui all'allegato B alla presente deliberazione.
 - 6) Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
- d) Conferimento di incarichi dirigenziali esterni
- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni di comuni che svolgono le funzioni utilizzando il personale dirigenziale interno o dei comuni, senza utilizzare incarichi esterni. Si considera efficiente l'unione di comuni che non presenta spesa per

incarichi dirigenziali conferiti ai sensi degli articoli 108 e 110 del TUEL; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

- 2) Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.
- 3) Il dato attinente la presenza di spesa per incarichi dirigenziali esterni sarà desunto dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, di cui all'allegato B alla presente deliberazione.
- 4) Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

e) Spesa media per il personale per abitante dell'ambito dell'unione di comuni.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è valorizzare gli ambiti delle unioni che presentano una bassa spesa per il personale per abitante, considerando in modo aggregato sia il dato dell'unione di comuni sia quello dei comuni che ne fanno parte.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale impegni per spesa di personale dell'unione di comuni e dei comuni che ne fanno parte diviso totale della popolazione residente nei comuni facenti parte dell'unione.*
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
- 5) Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.
- 6) Il dato attinente alla spesa di personale delle unioni di comuni sarà desunto dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, di cui all'allegato B alla presente deliberazione. I dati inerenti la spesa di personale dei comuni facenti parte delle unioni saranno desunti dai rendiconti al bilancio dell'esercizio precedente rispetto a quello di concessione del contributo.
- 7) Per quanto attiene il dato relativo alla popolazione residente nell'ambito dell'unione di comuni, sarà presa in considerazione la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno corrispondente all'esercizio finanziario cui il rendiconto al bilancio si riferisce, così come risultante dal rendiconto al bilancio approvato dall'unione di comuni.
- 8) Il presente indicatore non trova applicazione negli anni 2014 e 2015.

f) Incidenza spesa per funzioni generali di amministrazione

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la minore incidenza delle spese per funzioni generali di amministrazione, necessarie per il funzionamento dell'ente in quanto tale, sul complesso delle spese correnti, comprendenti anche le funzioni e i servizi che le unioni svolgono per conto dei comuni.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale degli impegni per funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo diviso totale degli impegni per spese correnti.*

- 3) Per le unioni di comuni che svolgevano nell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi, e continuano a svolgere, le funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo per tutti i comuni che ne facevano e ne fanno parte, così come desumibile dallo statuto, il valore risultante dal calcolo di cui al precedente n. 2 è ridotto del 5% per ciascun mese di esercizio delle funzioni nell'anno precedente.
- 4) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 5) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

g) Autonomia finanziaria dell'unione rispetto al contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 90

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni di comuni il cui bilancio non dipende in maniera strutturale dal contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2001.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *importo del contributo concesso l'anno precedente ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 diviso totale degli impegni per spese correnti.*
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

h) Velocità di gestione delle spese

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa, intesa sia come capacità di riduzione dei residui passivi sia come capacità di non generare ulteriori residui passivi.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale pagamenti (sia in conto competenza che in conto residui) per spese correnti e spese in conto capitale diviso totale impegni e residui passivi (riaccertati) per spese correnti e spese in conto capitale..*
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

i) Velocità di riscossione delle entrate proprie

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza nella gestione delle entrate non correlate ai trasferimenti da enti terzi e all'accensione di prestiti, intesa sia come capacità di riduzione dei residui attivi sia come capacità di non generare ulteriori residui attivi.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale delle riscossioni (sia in conto competenza che in conto residui) relativi ai titoli I e III delle entrate (entrate tributarie ed extratributarie) diviso totale degli accertamenti e dei residui attivi (riaccertati) dei titoli I e III delle entrate (entrate tributarie ed extratributarie).*
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

j) Grado di indebitamento dell'unione pro capite

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare il basso indebitamento per abitante non assistito da contributi statali, regionali o di altri enti delle amministrazioni pubbliche.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *consistenza finale dei debiti di finanziamento non assistiti diviso totale della popolazione residente nei comuni dell'unione alla data del 31 dicembre.*
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
- 5) Per quanto attiene il dato relativo alla popolazione residente nell'ambito dell'unione di comuni, sarà presa in considerazione la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno corrispondente all'esercizio finanziario cui il rendiconto al bilancio si riferisce, così come risultante dal rendiconto al bilancio approvato dall'unione di comuni.

k) Rigidità della spesa corrente

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la minore incidenza delle spese incompressibili sul bilancio dell'unione.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale degli impegni per interessi passivi (intervento 6) e per il personale (intervento 1), relativi alle spese correnti, e totale degli impegni per spese per rimborso prestiti diviso totale degli accertamenti dei titoli I, II e III delle entrate.*
- 3) Si considera efficiente l'indicatore con valore pari o inferiore a 0,60; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi.

Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

l) Risultato della gestione corrente

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'autosufficienza del bilancio dell'unione.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate diviso totale degli impegni per spese correnti e spese per rimborso prestiti al netto della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente e del rimborso per anticipazioni di cassa.*
- 3) Si considera efficiente l'indicatore il cui valore è compreso tra 1 e 1,1; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

m) Numero di funzioni fondamentali svolte dall'unione di comuni per tutti i comuni associati

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni che svolgono il maggior numero di funzioni fondamentali per tutti i comuni associati.
- 2) Possono essere valutate per il presente indicatore solo le unioni di comuni che svolgono per tutti i comuni associati almeno due (2) funzioni fondamentali ovvero una funzione fondamentale e le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale. Non sono in ogni caso considerate le funzioni del catasto e della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. Non è, altresì, considerata la funzione fondamentale relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi dalla data di affidamento del servizio da parte dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 31 della l.r. 69/2011.
- 3) Conseguito il requisito di accesso di cui al punto 2 della presente lettera, per ogni ulteriore funzione, tra quelle ivi indicate, svolta dall'unione di comuni per tutti i comuni associati è attribuito un (1) punto.
- 4) Il dato relativo al numero di funzioni svolte dalle unioni di comuni sarà accertato in base agli statuti delle unioni, in ragione della documentazione agli atti della struttura regionale competente.
- 5) Le funzioni devono essere svolte dall'unione di comuni alla data del punto 1.1.
- 6) Non possono essere considerate per il presente indicatore le funzioni per le quali, a seguito della verifica di cui all'articolo 91 della l.r. 68/2011, non è stata data dimostrazione di effettività dell'esercizio associato, secondo quanto disposto dalla DGR 811/2013.

n) Numero di segnalazioni qualificate pro-capite

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'attività di contrasto all'evasione fiscale.

- 2) L'indicatore è considerato solo se l'unione svolgeva nell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi la funzione di gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per conto di almeno due comuni che ne facevano parte e se l'unione continua a svolgerle per conto di almeno due comuni che ne fanno parte.
- 3) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *numero di segnalazioni qualificate effettuate nell'anno solare precedente a quello di concessione del contributo diviso totale dei residenti nei comuni associati che hanno conferito la funzione all'unione di comuni come risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile al 31 dicembre.*
- 4) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 5) Il numero di segnalazioni qualificate effettuate all'Agenzia delle Entrate dalle unioni di comuni sarà acquisito direttamente dalla Agenzia medesima. Tale indicatore sarà valutato qualora i dati siano resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

o) Incidenza intervento comunale sulle entrate correnti

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la maggiore "comunalità" delle entrate di parte corrente delle unioni di comuni, rilevabile sia dai contributi e trasferimenti correnti dai comuni associati che dai proventi dei servizi pubblici gestiti direttamente dall'unione.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale accertamenti dei contributi e trasferimenti correnti da comuni associati in unione di comuni e totale degli accertamenti dei proventi dei servizi pubblici, diviso totale degli accertamenti dei titoli II e III delle entrate (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti ed extratributarie) al netto degli accertamenti per contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate.*
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

11.2 Quando si provvede a comparare gli indicatori del punto 11.1 ad un valore medio, si prendono comunque in considerazione i valori disponibili di tutte le unioni, che risultano documentati, compresi quelli delle unioni che non hanno i requisiti minimi di accesso al contributo.

§12. Requisiti di accesso ai contributi dell'articolo 90, comma 9.

12.1. Ai fini dell'ammissione delle unioni di comuni alla concessione dei contributi sulla base degli indicatori di efficienza, di cui al paragrafo 11, è necessario conseguire un punteggio minimo di 3 punti, determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori attribuiti all'unione.

§13. Calcolo del contributo dell'articolo 90, comma 9.

13.1. Conseguito il punteggio minimo per l'accesso al contributo di cui al precedente paragrafo 12, il contributo spettante a ciascuna unione di comuni sarà determinato in

proporzione al punteggio conseguito da ciascuna unione di comuni, dividendo il totale delle risorse disponibili per il totale dei punteggi conseguiti dalle unioni di comuni ammesse a contributo e moltiplicando il risultato così ottenuto per il punteggio conseguito da ciascuna unione di comuni.

13.2. Per le unioni di comuni che si trovano al momento della concessione nella condizione di cui all'articolo 44 della l.r. 68/2011 l'importo del contributo, calcolato con la modalità sopradescritta, è ridotto del 50%, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 5.

13.3. L'importo massimo del contributo annuo concedibile a ciascuna unione di comuni sulla base degli indicatori di efficienza di cui all'articolo 90, comma 9, è pari a 300.000 euro.

§14. Riammissione della funzione a seguito di esito negativo della verifica di effettività.

14.1. Ferma restando la disciplina di riammissione ai contributi nei casi di revoca del contributo, così come individuata dall'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 811 del 08/10/2013, in particolare dal punto 4, se a seguito di verifica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 è stato rilevato il non effettivo esercizio da parte di un'unione di comuni di una o più funzioni fondamentali comunali, sebbene questo non abbia determinato la revoca del contributo concesso, la funzione per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio può essere riammessa nel procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno successivo a quello della verifica a condizione che l'unione di comuni richieda la verifica di effettività della funzione medesima.

14.2. La richiesta di verifica può essere effettuata solo dopo che siano decorsi 120 giorni dalla comunicazione della struttura regionale competente all'unione di comuni degli esiti della prima verifica di effettività e fino a 45 giorni prima del termine del punto 1.1, primo periodo.

14.3. A conclusione della verifica dell'effettività è redatto apposito verbale per ciascuna funzione fondamentale esercitata dall'unione, sottoscritto dal rappresentante dell'unione e dal funzionario della struttura regionale competente.

14.4. Il verbale deve dar conto degli atti esaminati, delle funzioni, dei servizi e dei compiti svolti dall'unione per conto dei comuni previsti dallo statuto, secondo quanto disposto dal punto 5 dell'allegato A alla DGR 811/2013.

14.5. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni gli esiti della verifica di effettività entro trenta giorni dallo svolgimento. Se dalla verifica non risulta l'effettivo esercizio della funzione da parte dell'unione di comuni, la struttura regionale competente assegna all'unione un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare elementi integrativi, riconducibili alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica al fine di dimostrare l'effettivo esercizio della funzione. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente dà conto, nelle motivazioni del decreto di concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7 della l.r. 68/2011, della inammissibilità della funzione e degli effetti conseguenti.

§15. Disposizioni finali.

15.1. Se il termine previsto dal punto 1.1 cade in un giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno lavorativo successivo.

15.2. Per quanto non previsto dal presente allegato, si applicano le disposizioni dell'articolo 90 della l.r. 68/2011.